

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LE VIDEORIPRESE, RADIOREGISTRAZIONI  
E TRASMISSIONI ANCHE WEB DELLE SEDUTE PUBBLICHE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI RIUNIONI E/O INCONTRI CON PARTICOLARE  
RILEVANZA PER LA CITTADINANZA**

Indice

- Art. 1 Finalità e Funzioni
- Art. 2 Richiesta di ripresa televisiva, radiofonica e di trasmissione anche web
- Art. 3 Autorizzazione e diniego
- Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere
- Art. 5 Modalità delle riprese
- Art. 6 Rispetto della privacy
- Art. 7 Limiti alle riprese televisive
- Art. 8 Limiti di trasmissione e commercializzazione
- Art. 9 Interviste
- Art.10 Garanzia di partecipazione alle sedute consiliari
- Art.11 Sorveglianza durante le riprese
- Art.12 Sanzioni
- Art.13 Norma di rinvio
- Art.14 Entrata in vigore

**ART. 1**

**(Finalità e funzioni)**

- 1) Il Comune di Pantelleria, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, intende favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politica amministrativa dell'Ente tramite la diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale e di riunioni e/o incontri con particolare rilevanza per la cittadinanza su internet o su rete televisiva.
- 2) Il presente Regolamento disciplina il servizio di audio video ripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle sedute pubbliche di Consiglio Comunale e di riunioni e/o incontri con particolare rilevanza per la cittadinanza, che saranno effettuate dalle strutture comunali direttamente e/o da soggetto preventivamente autorizzato.
- 3) Al fine di favorire la partecipazione democratica alla vita politico-amministrativa, le norme contenute nel presente Regolamento si applicano alle richieste di riprese televisive che possono essere avanzate da soggetti autorizzati.
- 4) Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo statuto e con i relativi regolamenti comunali.

**ART. 2**

**(Richiesta di ripresa televisiva,  
radiofonica e di trasmissione anche web)**

- 1) Il presente regolamento disciplina l'attività di video ripresa delle sedute consiliari e di riunioni e/o incontri con particolare rilevanza per la cittadinanza ammessi nelle seguenti forme:
  - a) Riprese effettuate direttamente dal Comune;
  - b) Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.

E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, eseguita con qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.

2) Per riunioni e/o incontri con particolare rilevanza per la cittadinanza si intendono quelli riguardanti tematiche di spiccato interesse quali, a titolo esemplificativo, la sanità, i trasporti, l'istruzione o la promozione del territorio.

3) I soggetti terzi che intendano eseguire audio video riprese e trasmissioni televisive e/o su web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e di riunioni e/o incontri con particolare rilevanza per la cittadinanza dovranno conseguire espressa autorizzazione dal Presidente del Consiglio entro sette giorni dalla data dell'evento (Consiglio Comunale e riunioni e/o incontri di particolare rilevanza per la cittadinanza).

A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- a) modalità di riprese;
- b) finalità perseguite;
- c) modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
- d) estremi identificativi:
  - del Direttore / Responsabile della testata giornalistica di riferimento dell'emittente televisiva e/o web;
  - del titolare / responsabile del trattamento dei dati a seguito delle riprese e della loro diffusione;
  - di eventuali operatori di ripresa e giornalisti iscritti all'ordine.

4) L'autorizzazione rilasciata comporterà l'obbligo, per il soggetto autorizzato, di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

Deve, altresì, essere autorizzata dal Presidente del Consiglio l'introduzione nell'aula consiliare di telecamere ed altri strumenti di audio video ripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature.

5) La richiesta può essere anche relativa a periodi di tempo, comunque non superiori ad anni due rinnovabili, e deve recare l'impegno al rispetto del presente regolamento e dell'ordinamento vigente e, per quanto non espresso, l'obbligo di osservare tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità per le eventuali violazioni delle norme richiamate.

6) Il Responsabile del Settore I Affari Generali, in capo al quale resta la responsabilità del procedimento, predisporrà un apposito fac-simile di richiesta.

### **ART. 3**

#### **(Autorizzazione e diniego)**

1) Sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, il Presidente del Consiglio autorizza le riprese relative alle richieste.

a. Il diniego deve essere argomentato e comunicato per scritto al richiedente entro il termine perentorio delle 24 ore precedenti la prima seduta del Consiglio Comunale successivo alla richiesta.

b. Nel caso delle adunanze del Consiglio Comunale convocate con carattere di urgenza, la richiesta per le video-riprese dovrà pervenire almeno 12 ore prima della data fissata per la seduta.

c. Per quanto riguarda le riunioni e/o incontri con particolare rilevanza per la cittadinanza, il diniego dovrà essere argomentato e comunicato per iscritto al richiedente entro il termine perentorio delle 24 ore precedenti l'evento.

d. Nel caso di eventi con carattere di urgenza e/o straordinarietà, il Presidente del Consiglio, sentiti i Capi Gruppo anche per le vie brevi, potrà concedere immediata autorizzazione o diniego in deroga al termine delle 24 ore. In particolare, in caso di diniego, questo dovrà essere argomentato e comunicato.

e. Il diniego alla ripresa televisiva può avvenire solo per gravi e comprovati motivi e viene deciso dal Presidente del Consiglio in relazione all'oggetto dei lavori previsti all'ordine del giorno.

#### **ART. 4**

##### **(Informazione sull'esistenza di telecamere)**

Il Presidente del Consiglio Comunale deve fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

Avrà inoltre cura di far apporre dei cartelli che ricordino la presenza delle telecamere al pubblico ed ai singoli Consiglieri Comunali all'interno dell'Aula.

#### **ART. 5**

##### **(Modalità delle riprese)**

1) I soggetti autorizzati alle riprese televisive dovranno procedere alle stesse avendo cura di non accedere all'area prettamente destinata al Consiglio Comunale, di non arrecare disturbo ai lavori del Consiglio Comunale e di non inquadrare in nessun caso il pubblico che assiste alle sedute. Solo durante le sedute aperte del Consiglio Comunale, dove chi assiste può intervenire, sarà possibile inquadrare il pubblico.

2) Il Presidente del Consiglio, sospesa la seduta e sentiti i Capi Gruppo, può sospendere l'autorizzazione alle riprese televisive per gravi e comprovati motivi o perché il dibattito sia addivenuto ad argomenti che riguardino persone o dati sensibili.

#### **ART. 6**

##### **(Rispetto della privacy)**

I Consiglieri comunali, il Sindaco, gli assessori, il Segretario comunale, gli organi collegiali, il Nucleo di Valutazione, il Difensore Civico e i funzionari chiamati a relazionare a vario titolo manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il loro assenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari. Ciascun consigliere, o chiunque altro chiamato ad intervenire, ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva in occasione del proprio intervento. Ha, altresì, il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda solo l'intervento e/o dichiarazione audio dell'interessato.

**ART. 7**  
**(Limiti alle riprese televisive)**

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate, autonomamente, dal Presidente del Consiglio o, sulla base di richieste pervenute in tal senso, da ciascuno dei Consiglieri Comunali o dai terzi presenti alla seduta.

**ART. 8**  
**(Limiti di trasmissione e commercializzazione)**

La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

Prima di procedere alla messa in onda delle registrazioni, il soggetto interessato provvederà a trasmettere copia delle stesse al Presidente del Consiglio che, per la tutela dei dati raccolti o su richiesta dei consiglieri, potrà negare la diffusione totale o parziale delle immagini; il tutto con decisione da effettuarsi entro tre giorni dalla diffusione della copia.

Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

È vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

Quanto sopra, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità, sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo diritto.

**ART. 9**  
**(Interviste)**

Gli Amministratori ed i Consiglieri Comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

**ART.10**  
**(Garanzia di partecipazione alle sedute consiliari)**

Sebbene autorizzate le riprese televisive e sul web, si dovrà sempre garantire la partecipazione diretta della cittadinanza ai Consigli Comunali.

**ART.11**  
**(sorveglianza durante le riprese)**

Al personale del Comando di Polizia Municipale che è presente in aula durante le sedute di Consiglio spettano i compiti di vigilanza sul personale autorizzato ad effettuare le riprese.

**ART.12**  
**(Sanzioni)**

Le violazioni da parte dei soggetti autorizzati al presente regolamento o alle norme di riferimento, attesa la particolarità gravità delle stesse, può essere punita con ammende da € 100 (cento) ad € 500 (cinquecento), con la sospensione dell'autorizzazione. Fatto salvo l'obbligo da parte del Presidente del Consiglio e dei Singoli Consiglieri, nel caso di reati, di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria.

**ART.13**  
**(Norma di rinvio)**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

**ART.13 bis**  
**(Disposizioni finali)**

Il presente regolamento prevede che in fase di prima attuazione e per un periodo di mesi sei a partire dalla data della prima ripresa integrale del Consiglio Comunale le video riprese saranno trasmesse solo in differita.

**ART. 14**  
**(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.

